




COMUNE DI VILLADOSE
PROVINCIA DI ROVIGO

REGOLAMENTO

ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI

A) *Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data 15.04.2013*



INDICE

art. 1 – oggetto del regolamento

art. 2 - requisiti generali per l'assegnazione

art. 3 - modalita' e termine di presentazione delle domande

art. 4 - modalita' di formazione della graduatoria

art. 5 - assegnazione alloggi

art. 6 - modalita' per la determinazione dei canoni di locazione

art. 7 - condizioni risolutive della assegnazione

art. 8 – manutenzione del patrimonio

art. 9 – entrata in vigore

Allegato A

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI AUTONOMIA E IDONEITA' ALL'ACCESSO

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione di n. 2 unità abitative di edilizia residenziale pubblica situate a Villadose in via Liona n. 26 – piano primo - che si trovano nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale destinate a soggetti anziani autonomi, utenti dei servizi socio-sanitari distrettuali e/o in dimissione da strutture assistenziali, che risultino in possesso dei requisiti generali e speciali per l'assegnazione sottoindicati.

Le unità abitative risultano così composte:

- n. civico 26/4 : composto di n. 4 vani (letto, bagno, disimpegno e pranzo/soggiorno) per una superficie totale pari a mq. 45,20 (per n. 2 persone)
- n. civico 26/3 : composto da n. 4 vani (pranzo/soggiorno, letto, bagno, antibagno), per una superficie totale pari a mq. 38,20 (per n. 2 persone)

con utenza singola.

Lo stabile è dotato di ascensore per l'accesso al primo piano.

Per l'assegnazione degli alloggi, ogniqualvolta ne risulti uno disponibile, si procederà all'emanazione di apposito bando.

Art. 2 - REQUISITI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE

I richiedenti, al momento della presentazione della domanda, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza anagrafica continuativa nel Comune di Villadose da almeno 4 anni dalla data di scadenza del bando;
- b) certificazione di autosufficienza da parte del medico di Medicina Generale, in riferimento alla parte "a" e "c" della scheda di valutazione di autonomia e idoneità dell'accesso;
- c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggi o parti di essi, ubicati in qualsiasi Comune del territorio nazionale ed idonei all'abitazione;
- d) non essere assegnatario di alloggi ERP;
- e) situazione economica complessiva – calcolata attraverso lo strumento dell'ISEE - del nucleo familiare vigente alla scadenza del bando di assegnazione, determinato ai sensi dei limiti stabiliti dalla Regione Veneto ai fini dell'attribuzione dell'Assegno di Cura regionale;

- f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma;
- g) essere soggetti con età non inferiore ai 60 anni, autosufficienti, anche dimissibili da strutture protette, il cui livello di autonomia, il bisogno di protezione e/o la non idonea collocazione abitativa siano certificati rispettivamente dal Medico di Medicina Generale (MMG) e dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Villadose.

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente alle lettere a), c), d), e), f), anche da parte degli eventuali altri componenti il nucleo familiare, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto. Il requisito di cui alla lett. e) deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente in tale momento.

Il requisito di cui alla lett. c) si ritiene sussistente qualora l'alloggio sia inutilizzabile dal proprietario o in quanto gravato da diritto di usufrutto, uso, abitazione o a favore di terzi o in quanto pregiudicato dalla presenza di rilevanti situazioni di disagio familiare – certificati dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune con apposita relazione - che rendono di fatto nociva la convivenza con altri soggetti del nucleo; viceversa non si ritiene sussistere qualora l'alloggio sia stato locato a terzi.

Art. 3 - MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande, redatte su apposito modulo disponibile presso il Comune di Villadose, dovranno essere presentate presso l'Ufficio Servizi Sociali entro la data indicata di volta in volta dall'apposito bando.

Le domande dovranno essere corredate dalla documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti generali per l'assegnazione che, ad eccezione di quelli al punto b) ed e), potrà essere resa con autocertificazione ai sensi della DPR 445/2000. L'autocertificazione sarà soggetta alle verifiche di legge.

Alla domanda i richiedenti dovranno allegare un certificato del proprio MMG, redatto su apposito modulo fornito dal Comune, che attesti l'autonomia nelle attività di base della vita quotidiana.

Art. 4 - MODALITA' DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

I soggetti richiedenti, in possesso dei requisiti sopra elencati, saranno ammessi alla formazione della graduatoria.

La graduatoria per l'assegnazione sarà formulata tenendo conto di condizioni oggettive e soggettive, dettagliatamente descritte nella "tabella di valutazione delle condizioni di autonomia e idoneità all'accesso" che forma parte integrante del presente atto come allegato "A".

A parità di punteggio, la distanza della residenza del richiedente dal centro abitato, costituirà un requisito di precedenza.

La graduatoria avrà durata annuale ed in essa verranno indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

Il provvedimento di approvazione verrà pubblicato all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi, con l'indicazione dei modi e dei termini per proporre eventuali ricorsi.

Art. 5 - ASSEGNAZIONE ALLOGGI

L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto, in base alla graduatoria esecutiva, viene effettuata con ordinanza del Sindaco, con comunicazione a mezzo raccomandata A/R, con le seguenti avvertenze:

- Una singola unità abitativa, con superficie utile compresa tra 38,20 e 45,20 mq., potrà essere assegnata a due persone appartenenti a nuclei familiari diversi, anche se non legati da rapporti di parentela o convivenza, nel caso in cui l'assegnatario, al momento della domanda, abbia espresso la disponibilità alla convivenza anche con altro richiedente. La nuova convivenza, quindi, sarà definita dall'Ufficio Servizi Sociali e per lo stesso alloggio verranno adottati separati provvedimenti di assegnazione.
- Le persone conviventi con assegnatari deceduti o che verranno inseriti in case di riposo potranno accordare la loro disponibilità alla convivenza con gli aventi diritto inseriti nella graduatoria vigente, salvo incompatibilità accertata dall'Ufficio Servizi Sociali.
- Ogni anno il Comune verificherà la situazione reddituale degli assegnatari, che dovranno presentare all'Ufficio Servizi alla Persona la propria dichiarazione ISEE aggiornata con il reddito dell'anno precedente.

Art. 6 - MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

1. Il canone di locazione verrà stabilito secondo le modalità di calcolo per l'affitto ERP.
2. I beneficiari dovranno sottoscrivere con l'Amministrazione apposito contratto di locazione che definisce gli obblighi delle parti e le modalità e le condizioni della assegnazione e della eventuale risoluzione. La sottoscrizione del contratto è condizione necessaria per l'occupazione dell'alloggio.
3. I beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione delle proprie condizioni economico-sociali e familiari.
4. L'assegnatario dovrà occupare l'alloggio assegnato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, pena la revoca dell'assegnazione, salvo cause di forza maggiore documentate ed indipendenti dalla volontà dell'assegnatario. Parimenti si procederà alla revoca in caso di rifiuto dell'assegnatario a sottoscrivere il contratto.
5. Le spese di registrazione del contratto saranno ripartite come da normativa vigente.

Art. 7 - CONDIZIONI RISOLUTIVE DELLA ASSEGNAZIONE

L'assegnazione dell'alloggio viene comunque revocata ogni qualvolta il beneficiario:

- non sia più in possesso dei requisiti per l'assegnazione di cui all'articolo 2 del presente regolamento;
- abbia ottenuto l'assegnazione sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false;
- non abbia occupato l'alloggio, senza giustificati motivi, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto;
- abbia locato in tutto o in parte l'alloggio assegnato;
- non abiti stabilmente l'alloggio o ne muti la destinazione d'uso durante l'assegnazione;
- abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;
- sia moroso da almeno quattro mesi nel pagamento del canone per motivi non dipendenti da sopraggiunte condizioni di svantaggio economico; la morosità può essere tuttavia sanata, attraverso modalità concordate con l'Ufficio Servizi alla Persona;
- Ospiti, anche temporaneamente senza l'autorizzazione dell'Ufficio competente, terze persone non facenti parte del nucleo familiare assegnatario;
- Non provveda tempestivamente a comunicare le variazioni di cui all'art. 6 comma 2.

In caso di aggravamento delle condizioni psico-fisiche, l'Amministrazione Comunale individua un progetto assistenziale alternativo che preveda l'accoglienza dell'anziano o presso la famiglia d'origine o presso una struttura idonea.

Art. 8 – MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

1. Ogni intervento di risanamento e manutenzione straordinaria è a carico del Comune.
2. I lavori di manutenzione ordinaria che il locatario intendesse eseguire nell'alloggio, che non siano mere riparazioni, dovranno essere subordinati preventivamente al rilascio di autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale, e le relative spese saranno completamente a carico dell'assegnatario senza alcun rimborso da parte del Comune.
3. Sono a carico del locatario le spese inerenti le utenze domestiche (telefono, energia elettrica, gas acqua, etc.) nonché la spesa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. E' altresì a carico dell'assegnatario l'onere della tinteggiatura dell'alloggio al momento della consegna.

ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della Delibera Consiliare di approvazione.

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI MINIALLOGGI A PERSONE ANZIANE AUTOSUFFICIENTI - ALLEGATO "A"		
TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI AUTONOMIA E IDONEITA' ALL'ACCESSO		
NECESSITA' DI ASSISTENZA SANITARIA	PUNTI PREVISTI	PUNTI ASSEGNATI
nulla	3	
bassa	2	
media	1	
MOBILITA'		
autonomo	3	
deambula con difficoltà	2	
non deambula	1	
AUTONOMIA NELLE ATTIVITA' QUOTIDIANE		
autonomo	3	
quasi autonomo	2	
parzialmente autonomo	1	
SITUAZIONE ABITATIVA		
situazione di sfratto esecutivo	3	
alloggio non idoneo	2	
alloggio parzialmente idoneo	1	
SITUAZIONE SOCIALE		
situazione di disagio/conflittualità familiare/assenza di familiari	3	
assegnazione alloggio utile a evitare istituzionalizzazione	2	
anziano dimissibile da struttura residenziale	1	
DISPONIBILITA' A CONVIVENZA CON ALTRO SOGGETTO		
si	1	
no	0	
SITUAZIONE ECONOMICA INDICATORE: ISEE		
da € 0 a € 6.000,00	5	
da € 6.000,01 a € 8.500,00	4	
da € 8.500,01 a € 11.000,00	3	
da € 11.000,01 a € 13.500,00	2	
da € 13.500,01 a soglia prevista da DGRV attuale per ADC	1	
TOTALE PUNTI	MAX 21	